



DIOCESI DI FOLIGNO



REGOLAMENTO
PER IL
SINODO DIOCESANO DEI GIOVANI

Foligno 2004

Indice

Natura e scopi del Sinodo diocesano dei giovani....	p. 4.
Organismi sinodali.....	p. 4.
Il Consiglio di presidenza.....	p. 5.
La Segreteria del Sinodo diocesano dei giovani.....	p. 5.
La Commissione episcopale.....	p. 6.
Le Commissioni sinodali.....	p. 8.
I delegati.....	p. 8.
Assemblea diocesana dei delegati.....	p. 11.
Assemblea Sinodale.....	p. 13.
Modifica del regolamento.....	p. 14.
Sintesi delle fasi sinodali.....	P. 15.

Titolo I - Natura e scopi del Sinodo diocesano dei giovani

Art. 1. § 1. Il Sinodo diocesano dei giovani vuole essere, prima di tutto, un “laboratorio della fede”, in cui, la Chiesa di Foligno “cammina insieme” con i giovani e per i giovani, alla scoperta sorprendente del cuore delle cose, del senso della fede e della gioiosa speranza di una vita che si apre per mezzo dell’amore a Dio, all’uomo e al mondo.

§ 2. Il “camminare insieme” in questo Sinodo diocesano dei giovani è dettato da tre azioni pastorali:

- *Osservare*: la Chiesa di Foligno vuole scrutare i “segni dei tempi” nel mondo giovanile. Mondo confuso, irrequieto, un po’ amorfo, spesso indifferente, ma insieme ricco di valori e di sogni, entusiasta, pieno di speranze e di progetti.
- *Ascoltare*: la Chiesa di Foligno chiede ai giovani di mettersi in ascolto, sia delle proprie domande, sia delle domande e dei dubbi dei propri coetanei.
- *Discernere*: la Chiesa di Foligno chiede ai giovani di discernere e di comprendere quali sono le priorità pastorali e i cammini nuovi da tracciare per i giovani e per la nostra diocesi.

Art. 2. § 1. Spetta solo al Vescovo, visti i canoni 460 - 468 del Codice di Diritto Canonico, convocare, presiedere, concludere o sospendere il Sinodo diocesano dei giovani, nonché dare forza vincolante alle decisioni sinodali con la sua libera approvazione, ordinandone la pubblicazione e indicando le modalità attuative delle dichiarazioni sinodali.

Art. 3. § 1. Il Vescovo provvede alla costituzione degli organismi e degli uffici necessari al corretto e sereno svolgimento del Sinodo diocesano dei giovani.

Titolo II – Organismi sinodali

Art. 4. § 1. Sono organismi sinodali: il Consiglio di Presidenza; la Segreteria generale del sinodo; la Commissione episcopale; le Commissioni sinodali. Saranno inoltre nominati dal Vescovo,

giovani, una festa dei popoli...), coinvolgendo tutte le realtà ecclesiali ed extraecclesiali presenti sul territorio (dai consigli pastorali parrocchiali, a tutti gli operatori pastorali, alle famiglie, agli anziani, alle associazioni sportive, alle associazioni di volontariato, dal mondo dello sport, alla politica...).

I giovani, attraverso il discernimento dei segni raccolti sul proprio territorio oppure nella propria realtà d’impegno, consegneranno simbolicamente, a tutta la realtà ecclesiale della propria zona pastorale, la bozza del testo finale del Sinodo dei giovani a livello locale, indicando le priorità e le scelte su cui intendono impegnarsi e su cui desiderano coinvolgere l’intera comunità cristiana locale, a servizio di tutti i giovani presenti nel territorio.

Fase finale del Sinodo diocesano dei giovani

Fase conclusiva del Sinodo. I “giovani sinodali”, cioè i delegati, lavoreranno sul documento preparato dalla Commissione episcopale. Il metodo di lavoro, nelle giornate sinodali, sarà il seguente:

- ci sarà un confronto comune su ciò che è emerso nelle zone pastorali, mediato dal Segretario generale del Sinodo dei giovani;
- ci si confronterà sulla bozza del documento preparato dalla Commissione episcopale e si avvierà il lavoro per l’approvazione del testo finale che verrà presentato successivamente al Vescovo dalla commissione stessa.

Ogni realtà ecclesiale (comunità parrocchiale, gruppo, associazione, movimento ecclesiale), nel proprio ambito territoriale o nello specifico ambito ecclesiale diocesano, si organizzerà e collaborerà, in comunione con i delegati, per l'ascolto di tutti i giovani (ascolto ab intra e ad extra).

Fase del discernimento

Questa fase coinvolgerà tutte le realtà giovanili, presenti sul territorio delle comunità parrocchiali e nell'ambito delle realtà ecclesiali diocesane, nel lavoro di discernimento a partire dalla riflessione sulla bozza del documento sinodale preparato dalla Commissione episcopale dopo l'Assemblea dei delegati.

Ai delegati della prima fase spetta il compito di essere animatori di questo discernimento, presso i gruppi e le realtà territoriali della propria zona pastorale da cui provengono e presso le realtà giovanili a livello diocesano a cui appartengono.

Assemblea sinodale a livello locale

I delegati e i giovani di ogni zona pastorale, dopo la fase del discernimento, vivranno il momento conclusivo del lavoro con un Sinodo dei giovani a livello locale.

Concordando con le comunità parrocchiali, della rispettiva zona pastorale, il tempo e il luogo del sinodo, i delegati e i giovani che hanno aderito all'esperienza della fase del discernimento, coadiuvati anche dai responsabili dei gruppi giovanili (parroci, diacono, religiosi/e, laici), dovranno stendere ed approvare un testo che raccolga il frutto del discernimento e delle scelte da operare. Il testo costituirà il materiale di lavoro per l'Assemblea sinodale da consegnare, per mezzo della Segreteria generale, alla Commissione episcopale, nei tempi, non oltre, stabiliti da questo regolamento.

La conclusione del Sinodo dei giovani a livello locale, in ogni zona pastorale, sarà vissuto con un incontro comunitario (momento di fraternità, incontro di preghiera, una festa dei

sentito il Consiglio di presidenza, i Moderatori delle sessioni sinodali (un giovane della Consulta Pastorale Giovanile Diocesana, un sacerdote e un diacono o un religioso/a).

Titolo III – Il Consiglio di presidenza

Art. 5. § 1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Vescovo, dal Vicario Generale e dal Vicario per la Pastorale Diocesana. Fanno parte del Consiglio di presidenza e nominati dal Vescovo anche il Segretario generale del sinodo, il Vicesegretario e i Vicepresidenti.

§ 2. Il Consiglio di presidenza ha il compito:

- di assicurare che i lavori procedano secondo le finalità e le modalità stabilite da questo regolamento;
- di assolvere le questioni di particolare importanza inerenti al sinodo;
- di esaminare e decidere eventuali questioni di decadenza o sostituzione dei delegati sinodali;
- di consigliare il Vescovo in ordine ad eventuali modifiche del presente Regolamento.

Titolo IV – La Segreteria del Sinodo diocesano dei giovani

Art. 6. § 1. La Segreteria generale del Sinodo diocesano dei giovani è composta dal Segretario Generale, dal Vicesegretario e dalla Segreteria della Pastorale Diocesana.

§ 2. Inoltre nella Segreteria generale del Sinodo diocesano dei giovani faranno parte nominati dal Vescovo, i rappresentanti della Consulta Pastorale Giovanile Diocesana (e da un Consiglio Pastorale Diocesano). Saranno anche indicati dal Segretario generale e nominati dal Vescovo, alcuni collaboratori esterni per mansioni tecniche di segreteria.

§ 3. I compiti della Segreteria generale del sinodo diocesano dei giovani sono:

- dare esecuzione alle indicazioni del Consiglio di presidenza e della Commissione episcopale;

- raccogliere e archiviare, nella fase presinodale, materiale riguardante ricerche, sondaggi, conferenze, questionari sul mondo giovanile;
- curare gli strumenti di lavoro preparati dalla Commissione episcopale necessari per il buon andamento dei lavori nella fase sinodale dell'ascolto e del discernimento;
- raccogliere le iscrizioni dei delegati;
- raccogliere e catalogare il materiale emerso dalle varie consultazioni dei delegati;
- mantenere i collegamenti con i delegati;
- curare il retto svolgimento dell'Assemblea dei delegati;
- curare il retto svolgimento delle giornate sinodali e delle votazioni del testo finale;
- predisporre la documentazione occorrente per le discussioni dell'Assemblea dei delegati e per le votazioni dell'Assemblea sinodale;
- compilare il verbale dell'Assemblea sinodale;
- provvedere all'archiviazione dei documenti, dei moduli degli interventi, delle schede di votazione, dei verbali e dell'altro materiale documentale;
- predisporre tutti i servizi tecnici necessari per i vari lavori delle fasi sinodali;
- curare i rapporti con i mezzi di comunicazione sociale, informando costantemente l'opinione pubblica sullo svolgimento dei lavori del sinodo;
- curare i rapporti tra i delegati assenti e gli organismi sinodali che li hanno eletti per la loro eventuale sostituzione.

Titolo V – La Commissione episcopale

Art. 7. - § 1. La Commissione episcopale, formata da un solo membro, per realtà pastorale, nominato dal Vescovo, è così composta:

- dal Vicario Generale;
- dal Vicario per la Pastorale Diocesana;
- dal Capitolo della Cattedrale;

Sintesi delle fasi sinodali

Fase dell'osservare

Nella prima fase del Sinodo diocesano dei giovani, si raccoglierà materiale (dati, statistiche, atti di convegni, conferenze, progetti...), a livello ecclesiale, comunale, regionale, riguardante la situazione dei giovani in Umbria e nel territorio della Chiesa di Foligno, da proporre, come oggetto di studio, alla Commissione episcopale, che successivamente, si adopererà per preparare lo Strumento di Lavoro per la fase dell'ascolto.

Fase dell'ascolto

Protagonisti principali di questo "ascolto" sono tutti quei giovani che hanno deciso con coraggio e fiducia di entrare in questo "laboratorio della fede" che è il Sinodo diocesano dei giovani.

In particolar modo, a questi giovani, delegati dalle proprie realtà ecclesiali, viene chiesto di ascoltare la gioia e il travaglio dell'esperienza di vita cristiana dei propri coetanei nelle comunità parrocchiali, nelle associazioni, nei movimenti e nelle realtà extraecclesiali (scuola, università, mondo del lavoro, volontariato, politica....).

Ruolo molto importante, in questo "camminare insieme", lo hanno le comunità parrocchiali e le realtà ecclesiali presenti sul medesimo territorio parrocchiale, le realtà ecclesiali a livello diocesano, a cui, sia i delegati sinodali che gli stessi giovani appartengono. Queste realtà ecclesiali per favorire al meglio il cammino intrapreso dai giovani dovranno collaborare tra di loro, mettendo in moto tutti quei atteggiamenti di una pastorale integrata che evidenziano l'aspetto locale della sinodalità e della comunione ecclesiale. Le realtà ecclesiali dovranno assumere atteggiamenti di fiducia nei confronti dei giovani e "mettere da parte" alcuni di loro per l'opera a cui lo Spirito Santo li chiama, accompagnandoli spiritualmente attraverso la preghiera comunitaria.

§ 2. Per la approvazione delle singole proposizioni è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

§ 3. Per la approvazione complessiva delle costituzioni sinodali per ciascun ambito è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

§ 4. La votazione sui testi può anche avvenire, su scelta del Presidente, per mezzo di schede vidimate dalla Segreteria generale. Il voto può essere dato attraverso una triplice formula: “Approvo”; “Non approvo”; “Approvo con modifica”. In questo ultimo caso, è necessario indicare, sinteticamente, sulla scheda stessa di voto, la modifica proposta. Con la formula “Approvo con modifica”, si intende accettare “nella sostanza” un testo sottoposto a votazione, suggerendo però limitate variazioni su alcuni aspetti particolari.

§ 5. Per la validità delle predette votazioni, si richiede la partecipazione al voto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Risultano approvati i “testi”, per i quali la somma dei suffragi, espressi con la formula “Approvo” o “Approvo con modifica”, sia di due terzi degli aventi diritto. Nel caso in cui venga “respinta” dall’Assemblea un’intera parte del testo, spetterà al Consiglio di presidenza stabilire come procedere.

Art. 18. § 1. terminate le giornate sinodali, al Vescovo, unico legislatore, spetta approvare il “Libro del Sinodo”, promulgarlo, ordinarne la pubblicazione a norma del can. 467 del Codice di Diritto Canonico.

Titolo X – Modifica del regolamento

Art. 19. § 1. Il presente regolamento è approvato dal Vescovo e solo da esso può essere abrogato o modificato.

§ 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme del diritto comune.

- dal Consiglio Presbiterale Diocesano;
- dal Consiglio Pastorale Diocesano;
- dall’Ufficio Pastorale Catechesi;
- dall’Ufficio Pastorale Liturgia;
- dall’Ufficio Pastorale Carità;
- dalla Consulta Pastorale Giovanile;
- dalla Consulta Pastorale dei Laici;
- dalla Consulta del Volontariato;
- dall’Azione Cattolica Diocesana;
- dalla Consulta Pastorale Familiare;
- dalla Consulta Diocesana Vocazionale;
- dalla Consulta per la Pastorale Scolastica.

§ 2. Il Vescovo, sentito anche il parere del Consiglio di presidenza, può chiamare a partecipare e nominare nella Commissione episcopale anche gli educatori adulti che lavorano nel variegato mondo giovanile.

§ 3. Nella fase che precede l’indizione del Sinodo diocesano dei giovani, la Commissione episcopale incontrerà, per ogni zona pastorale, i parroci, i membri dei consigli pastorali parrocchiali, gli educatori dei gruppi giovanili, per presentare il cammino del Sinodo ed anche per ascoltare osservazioni e suggerimenti per una migliore programmazione del percorso che sia attento alle reali condizioni della pastorale giovanile in Diocesi.

§ 4. I compiti della Commissione episcopale sono:

- ricercare esperti per affidare lo studio di vari aspetti sul mondo giovanile;
- sensibilizzare le comunità parrocchiali, gruppi, associazioni, movimenti ecclesiali, sui criteri di scelta dei delegati;
- proporre vari appuntamenti di incontro dei giovani con significativi testimoni di vita cristiana e alcune iniziative straordinarie per i giovani (esercizi spirituali; veglie di preghiera; momenti di festa per i giovani in città;...);
- preparare lo strumento di lavoro per i delegati nella fase di ascolto;
- preparare la bozza del documento per la fase del discernimento;

- stendere, dopo l'Assemblea sinodale, il testo finale del documento sinodale.

Titolo VI – Le Commissioni sinodali

Art. 8. § 1. Vengono costituite, durante l'Assemblea dei delegati, nella fase del discernimento, le Commissioni sinodali per ciascuna "area tematica". I componenti di ciascuna commissione sono gli stessi delegati. Ciascuna commissione preparerà del materiale che verrà poi proposto alla Commissione episcopale in relazione alle diverse "aree tematiche".

§ 2. Le Commissioni sinodali sono presiedute, ciascuna, da tre Moderatori (un giovane della Consulta Pastorale Giovanile Diocesana, un sacerdote e un diacono o un religioso/a) nominati dal Vescovo, con il compito di coordinare il lavoro, di tenere i rapporti con la Segreteria generale e di articolare eventualmente il lavoro all'interno della commissione.

§ 3. Le aree tematiche che verranno presentate all'Assemblea dei delegati sono: 1) GIOVANI – CHIESA – FAMIGLIA; 2) GIOVANI – SPIRITUALITA' – LITURGIA – COMUNIONE; 3) GIOVANI – SCUOLA – UNIVERSITA' – CULTURA; 4) GIOVANI – MISSIONE – CARITA' – VOLONTARIATO; 5) GIOVANI – TERRITORIO – IMPEGNO SOCIALE – SERVIZIO CIVILE; 6) GIOVANI – POLITICA – LAVORO; 7) GIOVANI – LUOGHI/SPAZI D'INCONTRO E DI FORMAZIONE; 8) GIOVANI – SPORT – AMBIENTE – TEMPO LIBERO – ORATORIO.

Titolo VII – I delegati

Art. 9. § 1. I protagonisti principali del sinodo sono proprio gli stessi giovani. Per realizzare questo "cammino insieme" si richiede la loro disponibilità per essere interpreti, come "delegati", di quanto si muove, oggi, nel cuore di molti loro coetanei e di rappresentare quei giovani, che in apparenza sembrano talora superficiali e disimpegnati, ma che portano nel cuore, domande, attese, problemi che chiedono di essere interpretati.

Art. 10. § 1. I delegati che verranno scelti dovranno rappresentare tutte le realtà giovanili (gruppi giovanili parrocchiali,

§ 2. I Moderatori indicheranno al Presidente dell'Assemblea dei delegati, per mezzo della Segreteria generale, la conclusione dei lavori della commissione straordinaria.

Art. 15. § 1. Possono essere presenti all'Assemblea dei delegati, solo come uditori, secondo anche il can. 463 del Codice di Diritto Canonico, le persone segnalate, alla Segreteria generale, dalle comunità parrocchiali, gruppi, movimenti, associazioni ecclesiali.

§ 2. Gli uditori presenti all'assemblea non hanno facoltà d'intervenire, sia nella discussione generale che nelle singole Commissioni sinodali, a meno che, il Presidente, su suo discernimento, conceda, a qualcuno di questi membri esterni, questa facoltà. Coloro che hanno preso la parola consegneranno, per iscritto, il loro intervento alla Segreteria generale.

Titolo IX – Assemblea Sinodale

Art. 16. § 1. Nella fase conclusiva del Sinodo diocesano dei giovani, i delegati lavoreranno sul documento preparato dalla Commissione episcopale e procederanno all'approvazione del testo finale.

§ 2. L'Assemblea sinodale è presieduta dal Vescovo, che, tuttavia, se egli non può essere presente all'assemblea, può delegare a presiederla il Vicario Generale o il Vicario per la Pastorale Diocesana. Il presidente ha libertà di intervento in ogni momento dell'Assemblea sinodale.

§ 3. Il Segretario generale del Sinodo diocesano dei giovani coadiuverà il Presidente nel far rispettare i tempi di discussione e la correttezza degli interventi sulla bozza del testo finale e compilerà, per mezzo della Segreteria generale, il verbale dell'Assemblea sinodale.

§ 4. I delegati hanno diritto di parola a norma del can. 465 del Codice di Diritto Canonico e possono intervenire sull'argomento in discussione, su chiamata del Segretario generale, avendo a disposizione non oltre cinque minuti.

Art. 17. § 1. Le votazioni del testo finale possono avvenire, a giudizio del Presidente, per scheda o per alzata di mano.

- d'indicare al Presidente l'esaurimento dei lavori della commissione;
- di provvedere alla stesura del verbale della Commissione sinodale da consegnare alla Segreteria generale.

§ 5. Nelle Commissioni sinodali ciascuna area tematica viene inizialmente illustrata dal Moderatore presidente, nell'arco di un tempo di venti minuti. Di seguito viene avviata la discussione tra i delegati all'interno dell'area tematica designata, per ogni giovane delegato, dalla Segreteria generale del Sinodo diocesano dei giovani.

§ 6. I Moderatori, per ogni area tematica, raccoglieranno la sintesi della discussione che verrà consegnata alla Segreteria generale. Questo materiale servirà, successivamente, alla Commissione episcopale, per preparare la bozza del documento per la fase del discernimento.

§ 7. I delegati, hanno diritto di parola a norma del can. 465 del Codice di Diritto Canonico e possono intervenire sull'argomento in discussione, su chiamata del Moderatore presidente, avendo a disposizione non oltre cinque minuti.

§ 8. I Moderatori, dopo aver dato la possibilità di far intervenire tutti i delegati, possono dare la possibilità di un secondo intervento all'interno della commissione.

§ 9. Coloro che hanno preso la parola consegneranno, per iscritto, il loro intervento alla Segreteria generale, nello stesso giorno o non oltre tre giorni. Possono avvalersi della facoltà di inviare alla Segreteria generale contributi scritti, entro il medesimo termine, anche i delegati che non intervengono oralmente.

Art. 14. § 1. Il Moderatore presidente, sentito anche il parere degli altri moderatori, può decidere, se la Commissione sinodale non riesce a concludere il lavoro di discussione nel tempo stabilito non trovando un parere unanime, d'incontrarsi successivamente, concordando con la Segreteria generale tempi e luogo di discussione.

associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali.....) presenti sul territorio diocesano.

§ 2. I giovani inviati dalle comunità parrocchiali dovranno rappresentare tutta la realtà giovanile del territorio a cui appartengono (gruppi giovanili, associazioni, movimenti ecclesiali...). Possono anche essere scelti, su discernimento dei responsabili dei gruppi giovanili (sacerdote, diacono, religioso/a, laici), anche dei giovani che provengono da altre realtà non ecclesiali (politica, sport, lavoro, associazionismo, teatro.....) presenti sul territorio della comunità parrocchiale, purché il numero dei delegati, ecclesiali ed extraecclesiali, sia almeno equilibrato.

§ 3. I responsabili dei gruppi giovanili (sacerdote, diacono, religioso/a, laici), analizzando anche la situazione multietnica e multireligiosa del proprio territorio, potranno anche nominare, dopo un serio discernimento, come delegati, quei giovani appartenenti a differenti gruppi etnici e religiosi provenienti da altre nazioni, informandoli bene sul cammino e sullo scopo del Sinodo diocesano dei giovani e rispettando, ovviamente, il criterio del numero di presenze dei delegati da inviare descritto nella seconda parte del comma 2 dell'art. 10.

§ 3. Il giovane "inviato" come delegato, dalla propria comunità parrocchiale o dal gruppo, movimento, associazione a cui appartiene, deve rappresentare solo una realtà ecclesiale o extraecclesiale per il quale è stato scelto e "chiamato".

Art. 11. § 1. I delegati dovranno avere un'età compresa tra i 17 e i 30 anni.

§ 2. I criteri di scelta del numero di delegati da inviare al Sinodo diocesano dei giovani sono:

- comunità parrocchiali fino a 500 ab. ⇒ da n° 1 a n° 3 delegati
- comunità parrocchiali fino a 1000 ab. ⇒ da n° 4 a n° 9 delegati
- comunità parrocchiali da 1001 a 2000 ab. ⇒ n° 10 delegati
- comunità parrocchiali oltre 2001 ab. ⇒ n° 15 delegati
- gruppi – associazioni – movimenti ⇒ n° 5 delegati (per ogni realtà ecclesiale)

§ 3. Per arrivare a identificare e iscrivere i delegati sarà necessario anche l'impegno dei responsabili dei gruppi giovanili (sacerdote, diacono, religioso/a, laici). In particolare viene richiesto a loro:

- di informare bene tutti i giovani sia nell'ambito ecclesiale che extraecclesiale sul cammino del Sinodo diocesano dei giovani;
- di rivolgere ad alcuni la proposta per un impegno diretto come delegato;
- di iscrivere i giovani disponibili a impegnarsi come delegati presso la Segreteria generale del Sinodo diocesano.

§ 4. I compiti dei delegati sono:

- ascoltare i propri coetanei, individuando i valori, le paure, le speranze, i sogni, i progetti;
- partecipare come protagonisti all'Assemblea dei delegati;
- essere animatori, nella fase di discernimento, presso i gruppi da cui provengono e presso la realtà giovanile della propria comunità parrocchiale a cui appartengono, presentando la bozza del documento del Sinodo;
- proporre delle iniziative culturali, musicali, teatrali, sociali, politiche nelle proprie comunità parrocchiali o nelle realtà ecclesiali presenti sul territorio a cui appartengono, in cui, protagonisti siano gli stessi giovani coinvolti dai delegati;
- promuovere, a livello di zona pastorale, il Sinodo dei giovani a livello locale. I delegati e i giovani stenderanno ed approveranno un testo che raccolga il frutto del discernimento e delle scelte da operare nelle proprie realtà ecclesiali ed extraecclesiali.
- lavorare sulla verifica e sull'approvazione del documento finale.

§ 5. I nominativi dei giovani delegati dovranno essere fatti pervenire alla Segreteria generale del Sinodo dei giovani (Segreteria generale del sinodo dei giovani, piazza Faloci Pulignani, 3 – tel. 0742/342199 oppure tel./fax 0742/357447 – e-mail: sinodo@altervista.org o sinododeigiovani@tiscali.it).

Art. 12. § 1. Ogni delegato ha il dovere di essere presente a tutte le riunioni plenarie del Sinodo diocesano dei giovani (fase dell'ascolto, fase del discernimento, fase sinodale). Se è trattenuto da legittimo impedimento, non può inviare un altro incaricato che vi partecipi in suo nome a norma del can. 464 del Codice di Diritto Canonico. Per tale impedimento, il delegato, per mezzo della Segreteria generale, deve informare il Consiglio di presidenza.

§ 2. L'assenza ingiustificata del delegato (max. tre assenze) nelle riunioni plenarie del Sinodo diocesano dei giovani fa decadere dal mandato.

Titolo VIII – Assemblea diocesana dei delegati

Art. 13. § 1. L'obiettivo specifico di questa assemblea è quello di avviare la seconda fase del Sinodo diocesano dei giovani, la fase del discernimento. Dall'ascolto operato nelle comunità parrocchiali, nei gruppi, movimenti, associazioni ecclesiali, i giovani delegati sono chiamati a ricavare delle sintesi per la bozza del documento da utilizzare nella fase del discernimento.

§ 2. L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Vescovo e coordinata nelle sue fasi di lavoro dalla Segreteria generale del sinodo. Se il Vescovo non può essere presente all'assemblea, può delegare a presiederla il Vicario Generale o il Vicario per la Pastorale Diocesana. Il presidente ha libertà di intervento in ogni momento dell'Assemblea sinodale.

§ 3. I Moderatori designati dal Vescovo animeranno le Commissioni sinodali con i seguenti ruoli: il membro della Consulta Pastorale Giovanile Diocesana sarà il Moderatore Presidente della Commissione sinodale, il sacerdote avrà il ruolo di Assistente della Commissione sinodale mentre il diacono o il/la religioso/a svolgerà il compito di segreteria all'interno della Commissione sinodale.

§ 4. I loro compiti sono:

- di favorire un dialogo sereno e rispettoso;
- di far rispettare i tempi di discussione e la correttezza degli interventi;